

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 1950

(25<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

#### INDICE

##### Disegni di legge:

(Discussione e rinvio)

« Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra » (N. 914)

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	235, 236, 238, 239, 240
JANNUZZI, <i>relatore</i> . . . . .		229, 232, 233, 239, 240
BITOSSÌ . . . . .		232, 233, 234, 235, 238, 240
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .		232, 233, 236, 240
GRAVA . . . . .		233
SALVAGIANI . . . . .		234
FARINA . . . . .		234, 239
LANZETTA . . . . .		234, 235
SINFORIANI . . . . .		236
D'INCÀ . . . . .		237, 238
PALUMBO Giuseppina . . . . .		238

(Discussione e approvazione)

« Aumento degli assegni familiari per i figli nella gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi e nella gestione assegni familiari dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani » (N. 952):

PRESIDENTE . . . . .	242
JANNUZZI, <i>relatore</i> . . . . .	241, 242
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	241

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abbiate, Angelini Cesare, Bibolotti, Bitossi, Bosco Lucarelli, D'Incà, Falck, Farina, Grava, Jannuzzi, Labriola, Macrelli, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Putinati, Salvagiani, Sinforiani, Tambarin, Vigiani, Zane.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento sono presenti anche i senatori: Lanzetta e Castagno.

È presente, altresì, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, senatore Rubinacci.

ANGELINI CESARE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: « Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra » (N. 914) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, *relatore*. Onorevoli colleghi, come è noto, il titolo quarto del libro primo del Codice civile, disciplina l'istituto della assenza e della morte presunta. Per quanto riguarda i militari scomparsi in guerra, l'articolo 60, n. 1, stabilisce che « quando alcuno è scomparso in ope-

razioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si sia comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui e siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del Trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità», può essere dichiarata la morte presunta; al n. 2 è stabilito anche che « quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dalla entrata in vigore del Trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del Trattato di pace, ovvero dopo la cessazione delle ostilità», può ugualmente essere dichiarata la morte presunta.

Nessuna disposizione il Codice detta per stabilire come debbano essere regolati i rapporti di lavoro per gli scomparsi o per gli assenti a causa di guerra. Stando alle disposizioni del Codice, si deve ritenere che occorra attendere due anni dall'entrata in vigore del Trattato di pace e tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, perchè il rapporto di lavoro si risolva e perchè gli aventi diritto abbiano la possibilità di richiedere il trattamento previsto dalla risoluzione stessa.

Il disegno di legge in esame fu presentato alla Camera dei deputati fin dal 30 dicembre 1948; con esso si tende ad ovviare agli inconvenienti prodotti dall'eccessiva lunghezza dei termini fissati nel Codice e si stabilisce, a tal fine, che il termine anzichè dopo due anni dalla stipulazione del Trattato di pace, scada nel dicembre del 1949. Purtroppo, il disegno di legge, non ha raggiunto il suo scopo perchè il Senato ancora non lo ha approvato, e siamo già nel maggio del 1950.

Nonostante questo, però, il disegno di legge presenta ancora interesse, in quanto, a prescindere dalla abbreviazione del termine per la dichiarazione di morte presunta, esso contiene anche disposizioni che concedono benefici alle classi lavoratrici. Il disegno di legge in esame, infatti, stabilisce che, agli effetti della risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro, anzichè ricorrere alla dichiarazione di morte presunta, che richiede una complessa procedura, sia sufficiente il verbale di irreperibilità, che l'autorità militare redige nei casi di scomparsa

di militari, ovvero, quando si tratti di civili scomparsi per ragioni connesse allo stato bellico, il verbale che viene redatto dal sindaco. Con queste disposizioni, come è chiaro, la procedura viene largamente semplificata e, sotto questo aspetto, il disegno di legge è indubbiamente benefico.

Quali ne sono le conseguenze? Le conseguenze sono che, dichiarate irreperibili le persone di cui non si ha notizia, gli aventi diritto possono ottenere la immediata liquidazione dell'indennizzo ed il trattamento di quiescenza indiretta dovuto, salvo conguaglio in ordine a quanto avessero già precedentemente ricevuto.

Nell'articolo 1 si stabilisce, fra l'altro, che ove gli aventi diritto avessero ricevuto più di quanto di loro spettanza, non si fa luogo alla restituzione della differenza.

L'articolo 2 e l'articolo 3 invece, prevedono il caso in cui ritorni colui il quale è stato dichiarato irreperibile. Questi, se dipendente dello Stato, (in virtù dei principi generali stabiliti dal Codice civile per cui l'assente o il morto presunto, se ritorna, viene reintegrato nei suoi diritti) ha il diritto ad essere riammesso in servizio, o al trattamento di quiescenza, se nel frattempo si sono verificate le condizioni per il suo collocamento a riposo, con decorrenza dalla data in cui le condizioni necessarie erano maturate, anche se durante la sua assenza. Anche la carriera viene ricostruita con le norme stabilite dal decreto legislativo 19 ottobre 1944. È stabilito infatti che, colui il quale ritorni, ha diritto a che il periodo dell'assenza venga considerato come servizio prestato; che il grado, alla ripresa del servizio, sia quello dell'epoca della cessazione del servizio stesso; che l'anzianità sia quella del grado, ed, infine, che l'amministrazione da cui dipende, debba valutare, in base ad un complesso di elementi, quale promozione il riammesso avrebbe potuto conseguire se fosse stato in servizio, e che tale promozione possa essere concessa, perfino in soprannumero per quei posti per i quali l'organico prevede un sol posto.

Per i dipendenti dalle amministrazioni private, il disegno di legge stabilisce che i prestatori di opera hanno diritto a riprendere il servizio, purchè, però, si presentino, entro un mese dal loro rientro in patria al datore di lavoro, per porsi a sua disposizione.

A questo punto vorrei osservare che, a mio parere, il disegno meriterebbe qualche ritocco, soprattutto per quanto riguarda le imprese private.

Il disegno di legge inoltre stabilisce che, se il contratto è a tempo indeterminato, il prestatore di opera non possa essere licenziato se non dopo un anno dalla ripresa del servizio. Ciò al fine di evitare che la riassunzione in servizio si risolva in un nulla di fatto, in quanto, riassunto in servizio, il prestatore d'opera, potrebbe essere subito licenziato.

Per quanto riguarda il contratto a termine, la disposizione dell'articolo 3, secondo comma, non mi pare molto chiara. Che cosa significa, « la decorrenza è sospesa »? Deve forse intendersi sospesa per il periodo di durata dell'assenza? Non ho ben compreso cosa significhi tale disposizione. Se si parla di contratto « a termine », evidentemente deve riprendere la decorrenza del termine che era stato interrotto, affinché possa essere completato. Ed è probabilmente questo, che il secondo comma dell'articolo 3 vuole dire. Noi sappiamo che i contratti a tempo determinato non durano mai molti anni: sono contratti molte volte della durata di due anni ed anche meno; sicchè la ripresa in servizio avrebbe efficacia solo per un brevissimo periodo di tempo. Quindi anche in questo caso è necessario assicurare un minimo di permanenza al lavoro, attraverso una ulteriore decorrenza del termine contrattuale ancora non esaurito.

È stabilito inoltre che chi rientra, deve, entro un mese, porsi a disposizione del datore di lavoro. Ritengo che questo termine, per chi rientra nel luogo di abituale residenza dopo un lungo periodo di prigionia, sia insufficiente: infatti anche non considerando il caso di ignoranza di questa rigida disposizione, chi torna in patria dopo un lungo periodo è presumibile che abbia diversi affari da sistemare e altre preoccupazioni, che potrebbero distoglierlo, anche giustamente, dall'ottemperare a tale drastica e perentoria norma. Penso quindi che, se stabiliremo di apportare a questo disegno di legge delle modificazioni, dovremo provvedere ad aumentare il termine di un mese fissato nel comma 4 dell'articolo 3 del disegno in esame.

Il progetto di legge stabilisce anche, nello stesso comma 4 dell'articolo 3, la cessazione del rapporto di lavoro per il cittadino che sia rimasto

volontariamente all'estero: ritengo che tale disposizione sia poco chiara, e che sarebbe stato preferibile dire che cessa il rapporto di lavoro per chi « abbia fissato stabilmente il suo domicilio o la sua residenza all'estero ». Altro è infatti che dopo la prigionia uno rimanga qualche mese all'estero, per ragioni che possono essere le più varie, per poi tornarsene nel luogo di residenza riprendendo ivi il proprio lavoro, ed altro è fissare la propria residenza stabilmente all'estero, sicchè tale atto voglia effettivamente significare volontà di abbandonare i primitivi rapporti di lavoro.

Per questi ritocchi quindi il disegno di legge dovrebbe nuovamente ritornare alla Camera, e in questo caso i benefici che il progetto si proponeva diventerebbero sempre più irrilevanti. Di fronte a questa prospettiva mi domando se sia opportuno apportare queste modificazioni o, piuttosto, accettare il progetto di legge così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. A questo proposito mi rimetto alla volontà della Commissione la quale deciderà se sarà opportuno chiarire nella relazione queste perplessità, lasciando inalterato il disegno di legge, ovvero, affrontare l'esame di eventuali emendamenti, modificando così il disegno stesso.

Si potrebbe per esempio chiarire nella relazione che il mese nel quale il prestatore d'opera deve presentarsi al datore di lavoro, decorre dal giorno del ritorno nella residenza e non già da quello del passaggio dei confini. Debbo riconoscere tuttavia che la relazione non potrebbe migliorare in nulla la disposizione concernente i contratti a termine, per la quale sarebbe necessario un emendamento aggiuntivo o sostitutivo.

L'articolo 4 contiene poi una disposizione di carattere generale. Vi è disposto infatti che tutte le provvidenze previste dalle vigenti norme in favore di congiunti dei caduti in guerra, si applicano ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra.

Tale disposizione appare giustissima perchè risponde al carattere della guerra moderna che non impegna solamente il combattente sul fronte, ma tutti i cittadini. È giusto pertanto che, come le conseguenze dannose della guerra sono subite, oltre che dai militari, anche da tutti gli altri cittadini, così anche le provvidenze previste per i militari siano estese anche ai civili.

Per tutte queste considerazioni propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

BITOSSÌ. Non ricordando esattamente le disposizioni del Codice civile, desidererei che mi si spiegasse quale differenza vi sia tra le norme del disegno di legge e quelle del Codice civile.

JANNUZZI, *relatore*. Il Codice civile stabilisce solo che dopo due anni dalla stipulazione del Trattato di pace o dopo tre dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, può essere dichiarata la morte presunta; a seguito di tale dichiarazione si ha la risoluzione del rapporto di lavoro. In questo disegno di legge invece si stabilisce che, senza attendere la dichiarazione di morte presunta, è possibile risolvere il rapporto di lavoro, con tutte le conseguenze della risoluzione stessa, in specie per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, a seguito della semplice dichiarazione di irreperibilità.

È chiaro che queste norme hanno carattere integrativo rispetto al Codice civile, le cui norme restano quindi in vigore per tutta la materia.

BITOSSÌ. La famiglia del lavoratore, che viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1 del progetto, ha facoltà di richiedere il trattamento di quiescenza che sarebbe spettato al lavoratore se fosse stato licenziato nel giorno della presunta scomparsa, quale risulta dal verbale della competente autorità militare. Si viene quindi ad ammettere, con questa legge, che se l'Autorità competente ha dichiarato che la scomparsa è avvenuta, per esempio, nel 1942, i familiari del lavoratore percepiscono la liquidazione dovuta a quella data. Se si applicasse questa disposizione la famiglia del lavoratore verrebbe a percepire dal datore di lavoro una cifra assai esigua in confronto a quella che viceversa avrebbe potuto percepire se il rapporto di lavoro fosse stato risolto due o tre anni dopo. Questa disposizione merita perciò un esame approfondito.

Con l'articolo 2 poi si stabilisce che non si interrompono i rapporti di lavoro, quando il lavoratore, ritorna dopo tre o quattro anni e può dimostrare che non è rimasto fuori d'Italia per cause dipendenti dalla sua volontà; in tal caso egli ha diritto a riprendere il suo posto di lavoro, entro 30 giorni dalla data del ritorno, riacquistando tutti i diritti maturati durante l'assenza.

Ora a me pare ingiusto che mentre al vivente che ritorna in Patria si concede lo stesso trattamento che avrebbe avuto se fosse rimasto effet-

tivamente al lavoro, ai familiari invece che, dopo un certo periodo di tempo richiedono il trattamento di quiescenza del presunto scomparso, debba essere concessa la sola liquidazione dovuta alla data della scomparsa, quale risulta nel verbale redatto dalle competenti autorità militari. Questo principio mi preoccupa.

Vedo dei colleghi avvocati che fanno cenni di dissenso, avvertendomi così che tale preoccupazione è infondata. Ebbene, ne sono lieto, ma ritengo che sia necessario precisare bene queste norme in maniera da offrire una sicura base di interpretazione per evitare che esse si risolvano in danno dei familiari del disperso.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sulla obiezione prospettata dal senatore Bitossi, desidero domandare un chiarimento al senatore Jannuzzi. Mi pare in sostanza che l'obiezione del senatore Bitossi muova da questa preoccupazione. Si può, in conseguenza di questa legge, avere un trattamento peggiore, sia pure più rapido, di quello che si sarebbe avuto seguendo la procedura della dichiarazione di morte presunta prevista dal Codice?

In sostanza, nel caso di dichiarazione di morte presunta, da parte del Tribunale, l'evento luttuoso a quale data si fa risalire? Evidentemente a quella della scomparsa, poichè la sentenza retroagisce nel tempo. Evidentemente, quindi, la preoccupazione del senatore Bitossi, circa questa disposizione non ha ragione d'essere, perchè il caso non è sottoposto ad un regime giuridico differente da quello fissato nel Codice civile.

BITOSSÌ. Anche se così fosse, noi commetteremo sempre un'ingiustizia, sia pure in forza di una disposizione del Codice. Se infatti il disperso è vivo, egli potrebbe far valere tutti i diritti maturati in questo periodo, se invece è morto, i familiari che hanno atteso, sarebbe giusto che avessero la liquidazione anche dei diritti maturati durante il periodo di attesa, che dovrebbe, quindi, valere ai fini del rapporto di lavoro; sarebbe giusto, cioè, che il datore di lavoro corrispondesse ai familiari quanto avrebbe corrisposto se il disperso fosse ritornato.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Intendo osservare che non possiamo creare una situazione di privilegio per il morto irreperibile, di fronte a chi è morto e per il quale vi sia un vero e proprio certificato di morte, caso questo molto più generale.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

25<sup>a</sup> RIUNIONE (3 maggio 1950)

Per chi è morto, infatti, vi è questo certificato di morte e, in base al Codice civile, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene al momento della morte. Per chi invece è irreperibile, c'è una incertezza e, in sostituzione dell'accertamento amministrativo della morte, vi è questo verbale di irreperibilità: evidentemente l'unica cosa che si può fare è di mettere tutti e due i casi sullo stesso piano.

BITOSSÌ. E se non è morto?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È vivo, e come tale riacquista tutti i diritti al momento del ritorno.

Una conseguenza della morte è precisamente questa, di estinguere i rapporti giuridici.

BITOSSÌ. D'accordo, ma la morte può essere avvenuta in una data differente da quella fissata nella dichiarazione di morte presunta o da quella fissata dal comando militare.

JANNUZZI, *relatore*. Vorrei rispondere alle richieste dell'onorevole Rubinacci, che, come al solito, ha colto nel segno. Dice infatti l'articolo 61 del Codice civile che « nei casi previsti nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente (cioè proprio nel caso di scomparsa in guerra) la sentenza determina il giorno e, possibilmente, l'ora a cui risale la scomparsa nelle operazioni belliche o nell'infortunio, e nel caso indicato nel numero 2, il giorno in cui risale l'ultima notizia ».

Quindi, come giustamente osserva l'onorevole Rubinacci, il sistema del Codice non è mutato. Ma, l'onorevole Bitossi va oltre e dice: qui si tratta di vedere se sia giusto il sistema adottato dal Codice e seguito dal disegno di legge. Ora a parte l'opportunità di porsi in questa sede a modificare i principi fondamentali del diritto, vorrei osservare che la sua obiezione, onorevole Bitossi, ha carattere contingente, in quanto in questi anni si è determinata in senso inflazionistico una posizione più favorevole al prestatore d'opera. La legge in esame invece ha dettato disposizioni di carattere generale: quindi lei dovrebbe anche considerare il caso che si verifichi la tendenza inversa.

A parte questo vorrei infine domandarle: alla data della morte presunta o di irreperibilità, vuole sostituire un'altra data; ma con quale criterio fisserà tale data? Infatti è necessario fissarla nel tempo. In caso di dichiarazione di morte presunta la data è quella fissata dalla sentenza (che

le ho spiegato retroagisce al giorno della morte); in caso di irreperibilità la data è quella fissata nel verbale (che retroagisce anch'esso al giorno in cui si è avuta l'ultima notizia). Vorrei osservare a questo punto che la differenza fra il sistema del codice e le disposizioni del disegno di legge in esame è che, mentre il Codice prescrive l'accertamento di morte presunta attraverso una sentenza, questo disegno di legge richiede soltanto un verbale di irreperibilità, che fissi la data da cui non si sono più avute notizie della scomparsa.

Ma ella vorrebbe dunque sostituire a queste due date una terza, nell'intento di avvantaggiare le classi lavoratrici. Pur essendo tale intento anche il nostro, ritengo però che tale data non possa essere che quella della morte o quella a cui si fa risalire la irreperibilità.

Se Tizio infatti è morto in un determinato giorno; ovvero se da quel giorno si presume morto in quanto non ha più dato notizie di sé, a noi non interessa. Resta solo il fatto che tutti gli effetti giuridici del rapporto di lavoro non possono riferirsi che alla data della morte sia essa presunta o accertata.

Nel caso poi che ritorni il morto presunto, vigono le relative disposizioni fissate nel codice.

Quindi che la morte sia accertata, o che sia presunta e che alla dichiarazione di presunzione di morte si sostituisca un verbale, questo è fatto solo per adeguarsi alle varie situazioni. Rimane tuttavia il fatto che è sempre alla data della morte o della presunzione della morte che devono farsi risalire gli effetti giuridici.

GRAVA. Desidero precisare i termini giuridici della questione.

È evidente che per ricorrere al tribunale perchè venga dichiarata la morte presunta, bisogna che ci sia la dichiarazione di irreperibilità del distretto militare dove si dica che le ultime notizie risalgono ad un determinato giorno. Dopo di che la sentenza del tribunale di presunta morte, fissa di solito come ora della presunta morte la mezzanotte di quel giorno, e d'allora, cioè *ex tunc*, si hanno tutti gli effetti giuridici patrimoniali, successori, personali, ecc.

In mancanza di questa dichiarazione di irreperibilità del distretto militare, si supplisce con una dichiarazione del sindaco; data infatti la nostra situazione di guerra, sono numerosissimi i dispersi per i quali manca la dichiarazione di irreperibilità da parte dell'autorità militare.

La liquidazione quindi deve riferirsi alla data fissata nella sentenza del tribunale o, secondo il disegno in esame, a quella risultante dalla dichiarazione di irreperibilità del comando militare o del sindaco. L'entità della liquidazione però dovrebbe essere ragguagliata al valore attuale della moneta.

Vi sono infatti delle sentenze della Cassazione che quando liquidano oggi un danno riportato in un incidente automobilistico, ad esempio, nel 1940, ragguagliano il risarcimento al valore attuale della moneta.

Dato quindi questo indirizzo costante della Cassazione, indirizzo non seguito solo dalle compagnie di assicurazione, non mi sembra necessario, dal punto di vista giuridico, che il disegno di legge venga modificato. Pertanto la liquidazione deve essere riferita non al tempo in cui risale la presunta morte, ma al momento in cui viene rilasciata la dichiarazione di irreperibilità.

SALVAGIANI. L'onorevole Sottosegretario nel suo intervento ha detto che se fosse accolto il principio del senatore Bitossi si creerebbe una situazione di sfavore per il morto certo, nei confronti del trattamento di coloro per i quali è stata dichiarata la morte presunta.

Riportandoci al problema posto dal collega Bitossi, faccio osservare che nel caso in cui è dichiarata la morte in combattimento militare, la liquidazione viene pagata con la moneta al valore di allora, mentre invece se la liquidazione viene corrisposta dopo la dichiarazione di irreperibilità, cioè a tre o quattro anni di distanza, la liquidazione dovrebbe avvenire, secondo il senatore Grava, in base al valore attuale della moneta.

Anche in questo caso quindi si crea una disparità di trattamento a sfavore del morto.

Questa era l'osservazione che intendevo fare e che ritengo abbia il suo valore.

FARINA. Dopo l'intervento del collega Grava, il mio non avrebbe più ragione di essere. Desidererei però che quel che egli ha detto risultasse chiaramente a verbale; è necessario infatti che la liquidazione che viene fatta oggi, sia commisurata al valore attuale della moneta, altrimenti la liquidazione diventerebbe una burla.

BITOSSÌ. C'è da osservare che il Codice, prima di determinare una nuova situazione per il familiare di colui del quale non si è avuta la notifica della morte in combattimento, lascia trascorrere un periodo di tempo di due o tre anni;

ciò vuol dire che tale lasso di tempo si presume necessario per poter dichiarare che l'individuo è irrimediabilmente perduto, senza più alcuna speranza per la famiglia.

Lo scadere di tale periodo di tempo di due o tre anni potrebbe essere per noi la data di riferimento per interrompere il rapporto di lavoro; così non saremmo costretti ad andare alla ricerca di una data arbitraria, dal momento che ce la indica il Codice stesso stabilendo che, dopo la fine della guerra, debbono trascorrere tre anni perchè si attui una nuova situazione giuridica nei confronti dei familiari.

Io mi rendo conto che tali proposte sono un po' in contrasto con le disposizioni del Codice e pongono dei problemi di così vasta mole e importanza che non possono essere risolti in questa sede.

D'altra parte, però, sono preoccupato di evitare la grave ingiustizia, che con l'approvazione di questo disegno di legge si compirebbe a danno dei familiari del disperso.

LANZETTA. Credo sia necessario eliminare una perplessità che è nata da questa discussione.

Desidero spiegare che non ci troviamo di fronte a nessun caso di ingiustizia.

Il Codice ha stabilito un periodo di tempo prima del quale non è possibile fare l'istanza per la dichiarazione di morte presunta: ciò è conforme a tutto il sistema della nostra legislazione. Al termine del provvedimento, interviene la sentenza la quale fissa l'epoca in cui la presunta morte è avvenuta.

Il disegno di legge attuale ha voluto abbreviare questo termine, e siccome l'affrettato accertamento può dar luogo ad eventuali errori e può quindi verificarsi il caso che il presunto morto ritorni, ha voluto disciplinare anche quest'ultima ipotesi, rimanendo sempre però fermo il problema fondamentale, che è questo: quando si deve stabilire la data in cui la cessazione del rapporto di impiego deve aver luogo — questione questa che non ha nulla a che fare con l'altra del valore della moneta in base al quale deve avvenire la liquidazione — dobbiamo applicare il criterio di ritenere gli effetti protratti fino al momento della dichiarazione di assenza o anticipati al momento in cui presumibilmente l'individuo è morto? Cioè a dire l'accertamento deve avere effetto *ex tunc* o *ex nunc*?

Giustamente l'onorevole Sottosegretario qui presente osserva che nel caso di una dichiarazione di morte certa, il rapporto di impiego si interrompe dal giorno della morte stessa; ora la presunzione deve avvicinarsi più che sia possibile alla certezza, e la dichiarazione quindi di morte presunta deve produrre i suoi effetti dalla data della morte, anche se presunta, così come avviene per la dichiarazione di morte certa.

BITOSSÌ. Vorrei pregarla, collega Lanzetta, di porre, a titolo di esempio, il caso limite di un disperso del quale non si sa più nulla da nessuna parte.

LANZETTA. Va bene. Dopo tre anni intervienne la moglie per chiedere che sia dichiarata la morte presunta del marito, ed allora il magistrato, per dichiarare la morte presunta, si fonda come elemento di prova sulle ultime notizie che la moglie ha avuto dal marito.

Vi è cioè un laborioso travaglio del magistrato che cerca di sostituire alla data della morte certa la data di una morte semplicemente presunta.

L'attuale disegno di legge, in sostanza, non fa che anticipare il termine entro cui si può presentare l'istanza per la dichiarazione di morte presunta; e se esso fosse stato già approvato, indubbiamente i familiari di tanti dispersi ne sarebbero stati avvantaggiati; bastava infatti un semplice rapporto verbale del sindaco per far liquidare subito delle situazioni che in seguito possono esse diventate angosciose; così, ad esempio, una vedova che ha diritto alla liquidazione, non può averla perchè non è decorso ancora il termine prescritto; ed in questo periodo di tempo deve forse morire di fame?

L'attuale disegno di legge tende proprio ad evitare questi inconvenienti. Naturalmente concordo con il criterio espresso dal senatore Grava per quanto attiene alla liquidazione.

A questo proposito, per evitare discussioni superflue è necessario scindere i due momenti; l'uno della cessazione del rapporto d'impiego, l'altro della liquidazione del rapporto stesso. È un conto il dire che il diritto è nato in un determinato giorno ed altro conto il dire che bisogna liquidarlo con questa o con altra moneta. Naturalmente il criterio seguito dalla giurisprudenza secondo cui il danno deve essere liquidato nel momento in cui la reintegrazione sostanziale del diritto turbato ha luogo, è un criterio giustissimo e noi legislatori non dovremmo intervenire a modificarlo.

PRESIDENTE. A me sembra, onorevole Lanzetta, che l'ultimo argomento che lei ha affrontato esuli dal tema della discussione, perchè la questione della liquidazione riguarda un altro argomento.

LANZETTA. Io ho premesso, onorevole Presidente, che sono intervenuto non per chiarire a dei giuristi dei concetti elementari, ma per affermare che non c'è alcuna ingiustizia di fronte alla quale si debba rimanere perplessi. L'ingiustizia messa in evidenza dal collega Bitossi consisterebbe nella divergenza fra il trattamento usato al presunto morto, successivamente ritornato a casa, e quello usato ai familiari di colui che è morto veramente. Il presunto morto, che risulta poi vivo, deve riprendere il suo posto di lavoro a tutti gli effetti giuridici, perchè la presunzione di morte, ripeto, è un semplice artificio giuridico in mancanza di una certezza che non si è potuta raggiungere. Sarebbe strano infatti che quello che non è morto e ritorna trovasse le porte chiuse. Questa è la sola ragione per la quale a lui si usa questo trattamento.

Se non vi provvedesse il disegno di legge in discussione, anche il morto presunto ritornato a casa si troverebbe senza mezzi di sussistenza. Il disegno di legge non solo anticipa i termini rispetto a quelli stabiliti dal Codice, introducendo un accertamento meno profondo e più immediato, più soggetto quindi ad errori, ma ha anche disciplinato il caso probabile che il presunto morto torni a casa.

Ora, colui che torna a casa, eliminata la presunzione di morte, riprende il suo posto come se mai fosse avvenuta la dichiarazione di morte presunta. Non si tratta quindi di un trattamento di sfavore usato al morto nei confronti del vivo. A quest'ultimo si usa il trattamento normale, che non si può fare anche al morto perchè tutto l'ordinamento del nostro diritto lo impedisce.

Allora, l'unico quesito che rimane è quello relativo al criterio della liquidazione. Effettivamente è ripugnante a questo e ad altri fini che dei danni verificatisi quando la lira aveva un determinato valore, debbano essere liquidati quando la lira vale cinquanta volte di meno. Ciò è indubbiamente ripugnante non solo al nostro senso giuridico ma anche al nostro senso di equità.

Pertanto, se è possibile inserire nell'attuale disegno di legge un preciso criterio di liquidazione mediante un emendamento aggiuntivo, facciamo-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

25ª RIUNIONE (3 maggio 1950)

lo pure; ma, per quel che riguarda le altre innovazioni, cui ha accennato il relatore Jannuzzi, non credo che esse si possano attuare mediante un ordine del giorno o mediante spiegazioni da inserirsi nella relazione, poichè si richiederebbero invece degli emendamenti di effettivo valore innovativo.

**PRESIDENTE.** Prima di continuare nella discussione generale su questo argomento, vorrei richiamare i colleghi al senso della realtà. Se vogliamo discutere in termini così ampi questa materia squisitamente giuridica, dobbiamo affrontare anche problemi difficilissimi e gravissimi, quali, ad esempio, quello dello stato di famiglia, delle successioni e della figliolanza, andando così oltre i limiti propri del disegno di legge in esame. Pregherei pertanto i colleghi che interverranno nella discussione di attenersi strettamente ed esclusivamente ai termini del disegno di legge.

**SINFORIANI.** Desidero avvertire i colleghi della Commissione che dobbiamo soprattutto preoccuparci di non sovvertire quelli che sono i principi generali del diritto.

È evidente che, come la morte interrompe e risolve un rapporto di impiego e di lavoro, così anche una morte presunta, che ha gli stessi effetti di una morte accertata, deve risolvere il rapporto di impiego e di lavoro. È vero che una dichiarazione di irreperibilità è qualcosa di meno di una dichiarazione di morte presunta, la quale ultima presuppone un accertamento, da parte del giudice, più ampio e profondo; ma comunque non può che avere gli stessi effetti. Se si dichiara l'irreperibilità, questa deve avere la stessa efficacia di una dichiarazione di morte presunta, e quindi deve risalire, agli effetti della risoluzione del rapporto di impiego e di lavoro, al momento in cui è avvenuta la presunta morte, così come avviene nel caso di dichiarazione del Tribunale.

Pertanto io ritengo che si debba restare fedeli al principio giuridico fondamentale in questa materia tenendo però anche conto del rilievo del collega Bitossi, circa la ingiustizia che si commetterebbe se la liquidazione fosse fatta senza tener conto della sopravvenuta svalutazione della moneta. Se invece di morte presunta o di dichiarazione di irreperibilità si fosse trattato infatti di morte vera, effettiva, la liquidazione sarebbe avvenuta immediatamente ed in moneta buona.

Dobbiamo quindi porre coloro che hanno acquisito il diritto alla liquidazione in conseguen-

za di una dichiarazione di morte presunta o di irreperibilità, nelle stesse condizioni patrimoniali in cui si sono trovati coloro che, viceversa, hanno avuto il trattamento di quiescenza o di liquidazione, in seguito ad una morte effettiva ed accertata.

Basterebbe a tale scopo introdurre un emendamento aggiuntivo che stabilisca che il rapporto di impiego si risolve *ex tunc*, ma che la liquidazione deve avvenire però in una misura raggugliata al valore della moneta nel momento in cui il versamento viene effettivamente compiuto. In tal modo io ritengo che non si sovverta alcun principio giuridico e si tenga conto, nello stesso tempo, delle preoccupazioni espresse dal collega Bitossi.

**RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Ritengo che in questa discussione, che ha sollevato tanti problemi, si debbano tenere ben saldi alcuni punti essenziali. È innanzi tutto un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico che il rapporto di lavoro si risolva con la morte, la quale determina automaticamente tale effetto nei riguardi del prestatore d'opera. È chiaro che noi non possiamo assolutamente allontanarci da questo principio. Il Codice civile del 1865 non prevedeva che l'ipotesi della morte certa e accertabile; io ricordo, un po' per averlo appreso sui libri e un po' perchè da studente mi interessavo di queste questioni, la gravità e la complessità del problema, allorchè venne introdotta, dopo l'altra guerra, per la prima volta, nel nostro ordinamento giuridico la possibilità dell'accertamento presuntivo della morte. Lo ricordo anche perchè uno di coloro che combatterono questa battaglia fu un mio maestro. Non è nemmeno il caso di ricordare le discussioni amplissime che allora ebbero luogo, ma certo è che la dichiarazione di morte presunta non fa che sostituire l'accertamento della morte. La presunzione di morte determina tutte quelle conseguenze che sono previste dal diritto nel caso in cui la morte è o sarebbe avvenuta.

Il secondo punto, su cui mi permetto di richiamare la vostra attenzione, è questo: nel nostro ordinamento giuridico per i debiti di danaro non è prevista alcuna rivalutazione. È un principio fondamentale che riceve attuazione tutti i giorni, quali che siano le gravi ingiustizie che l'applicazione di questo principio comporta. L'unica conseguenza del ritardo del pagamento di una som-

ma di danaro non è e non può essere che quello del pagamento degli interessi di mora ricordando però che nel caso di *mora accipiendi* anche questo obbligo vien meno.

Tale principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico non mi consta sia stato modificato da nessuna legge. Se non vado errato, in Germania, a causa dell'inflazione che seguì l'altra guerra, vi fu una espressa disposizione di legge che stabilì che i debiti di danaro dovessero essere maggiorati in una certa determinata misura, ma, dopo questa guerra, in Italia (come del resto dopo l'altra) non vi è stata nessuna disposizione legislativa di questo genere. E badate bene che questo principio vale nei confronti di tutti e perfino nei confronti dei creditori dello Stato (per esempio i portatori di titoli di rendita); vale, a maggior ragione, nei rapporti fra privati e quindi anche per quei lavoratori che fossero stati, per avventura, licenziati nel 1940-41 e che, per particolari circostanze, o a causa di contestazioni giudiziarie, non sono riusciti a ricevere le loro liquidazioni, se non a distanza di alcuni anni.

Richiamo inoltre la vostra attenzione su un altro aspetto del problema, sulle conseguenze cioè che derivano dallo scioglimento del rapporto di lavoro per morte certa o presunta, conseguenze che sono di due ordini. Vi è innanzi tutto il pagamento di una certa somma *una tantum* (indennità di licenziamento, di preavviso) e per questi casi evidentemente il danno della mancata rivalutazione sussiste, e vi sono poi altre conseguenze, come per esempio il pagamento delle pensioni sia a carico dello Stato, sia a carico della Previdenza sociale, sia a carico di altri fondi, e in tali casi vi è stata una certa rivalutazione, seppure in misura non sempre adeguata. Voi sapete che anche le pensioni di persone morte dieci, venti o trenta anni fa, attraverso una serie di disposizioni di legge, sono state rivalutate; e lo stesso è accaduto, sia pure in misura modestissima, per le pensioni della Previdenza sociale che, da poche centinaia di lire, sono salite a cifre che si aggirano intorno alle quattro o cinquemila lire. È chiaro che queste rivalutazioni valgono non solo per le pensioni pagate ai pensionati, ma valgono anche per le cosiddette pensioni di reversibilità e per le pensioni pagate ai congiunti.

Questi sono i principi fondamentali da cui non possiamo assolutamente prescindere; se noi volessimo, in qualità di legislatori sovrani, introdurre

una norma contrastante, nel disciplinare un caso concreto, evidentemente sovvertiremmo i principi stessi, e creeremmo delle ingiustizie evidenti. La giurisprudenza della Cassazione, richiamata dall'amico Grava, non è contestabile ed è a mia perfetta conoscenza; ma essa si riferisce al risarcimento dei danni *ex delicto*, o comunque al risarcimento del danno. Però l'amico Grava sa che la giurisprudenza ha sempre distinto fra obbligazioni in danaro *ex contractu* e obbligazioni in danaro *ex delicto*, e sa anche che in quest'ultimo caso il risarcimento deve comprendere non solo le conseguenze dirette del danno ma anche le conseguenze indirette e imprevedibili; in caso di obbligazioni *ex delicto*, cioè, la reintegrazione deve essere assolutamente piena.

Permettetemi allora di precisare la vera portata di questo provvedimento di legge. Esso introduce soltanto delle innovazioni di carattere prevalentemente procedurale. Fra l'accertamento di una morte certa e quello di una morte presunta, si inserisce così la nuova ipotesi della irreperibilità; tale irreperibilità ha gli stessi effetti giuridici della morte, esclusivamente però ai fini del rapporto di lavoro, non potrà quindi valere agli altri effetti giuridici. Questa innovazione tende a snellire, a vantaggio delle famiglie dei dispersi la troppo lunga procedura della dichiarazione di morte presunta. Se queste norme non fossero introdotte, le famiglie avrebbero ugualmente riscosso quanto ad esse spetta, ma solo attraverso la lunga procedura della dichiarazione di morte presunta. Poiché quindi questo è il fine della legge e i cardini dell'ordinamento giuridico entro cui ci muoviamo sono quelli che ho ricordato, rivolgo una vivissima preghiera alla Commissione affinché approvi il disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, ricordando che non si può, per un allettante miraggio di perfezione, imporre un ulteriore sacrificio alle famiglie disgraziate dei dispersi che hanno urgente bisogno di aiuto.

D'INCA'. Vorrei osservare all'amico Grava che la sentenza della Cassazione, cui egli si è riferito, fa riferimento non solo al risarcimento del danno *ex delicto* ma anche al risarcimento del danno contrattuale; il concetto base infatti è costituito dalla *restitutio in pristinum* della situazione, come era al momento in cui è avvenuto il fatto che ha dato luogo al risarcimento. Giustamente il collega Sinforiani ha affermato che con questo dise-

gno di legge ci si offre la possibilità e la convenienza di riparare ad una ingiustizia. Gli interessati infatti non hanno potuto nemmeno avere il modestissimo risarcimento loro spettante. Considerate inoltre che tali somme sono rimaste a disposizione del datore di lavoro, il quale, attraverso degli investimenti produttivi ha potuto conseguire notevoli vantaggi. Credo quindi che si potrebbe far riferimento al concetto, introdotto dalla giurisprudenza attuale in ordine alla legge del 1941 sulla mancata registrazione delle scritture private, della obbligazione « di valore », per cui le valutazioni avvengono secondo il valore attuale e non secondo il valore *ex tunc*. Facendo riferimento a tale concetto, potremmo avere il mezzo di modificare il progetto di legge in esame. È nostro compito, quindi, di ovviare alle deficienze del disegno di legge, soddisfacendo così alla giusta preoccupazione di un nuovo risarcimento, che compensi la famiglia del disperso del vantaggio che il datore di lavoro ha avuto trattenendo così a lungo presso di sé quel danaro; e in questo caso, onorevole Rubinacci, non si può certo parlare di *mora accipiendi*; se mai si tratta di *mora solvendi*: è chiaro infatti che i creditori non hanno riscosso il denaro per causa di forza maggiore.

Riferendoci quindi al concetto di valore, troveremo la giustificazione giuridica dell'emendamento presentato dal senatore Bitossi. Credo perciò che sarebbe opportuno rinviare la discussione, per esaminare meglio la questione sul piano giuridico.

PALUMBO GIUSEPPINA. Dichiaro di non essere d'accordo col senatore Rubinacci, in quanto non credo opportuno lasciare la legge come è. Anche dalla relazione Jannuzzi appare la necessità di alcuni emendamenti. È compito dei parlamentari di migliorare i disegni di legge, e non di approvarli frettolosamente senza il necessario esame. Gli interessati hanno atteso fino ad oggi: potranno aspettare anche altri sei mesi, pur di avere una legge più giusta che riconosca i loro diritti.

Proporrei pertanto di studiare le opportune modificazioni, al fine di ovviare alle ingiustizie economiche che derivano dall'attuale testo del disegno di legge e di nominare a tale scopo una sotto-commissione, di cui dovrebbero far parte il relatore e gli altri colleghi che hanno proposto emendamenti, al fine di giungere ad una soluzione più rapida ed evitare la continuazione di una discussione che ci spinge sempre più in un campo di sottili disquisizioni giuridiche.

PRESIDENTE. Avverto la Commissione che, nel caso volesse accettare degli emendamenti integrativi, quali quelli già presentati da alcuni colleghi, sarebbe necessario sospendere la discussione per rinviare il disegno di legge all'esame della Commissione di giustizia, più competente in materia. Ciò è necessario tener presente in ordine al tempo che tale procedura comporterebbe.

D'INCÀ. Anche se dovessimo perdere del tempo, ritengo che ciò sarebbe opportuno in vista dei vantaggi che verranno da una modifica del disegno di legge.

PRESIDENTE. Vi dico però che non si tratta solo di perdere una settimana, ma forse dei mesi interi.

BITOSSÌ. Noto solo ora che questo disegno di legge è stato approvato dalla Commissione di giustizia della Camera dei deputati e non dalla Commissione del lavoro. Ciò spiega la infelice formulazione del disegno di legge. I colleghi della Camera, evidentemente, si sono interessati più dell'aspetto giuridico formale che dell'aspetto sostanziale che è quello che più importa. Dobbiamo considerare che il disegno di legge tende a favorire i familiari dei dispersi offrendo loro la possibilità di conseguire, con una procedura abbreviata, quei diritti che altrimenti avrebbero raggiunto solo con una procedura lenta e dispendiosa, per evitare la quale avrebbero forse preferito rinunciare ai diritti stessi.

Oltre che abbreviare la procedura necessaria, è nostro compito, però, anche quello di stabilire a vantaggio dei familiari delle giuste liquidazioni.

È inutile che vi dica, quindi, che sono pienamente d'accordo col collega Grava e che non sono d'accordo invece col Sottosegretario di Stato Rubinacci, il quale ha affermato che la rivalutazione della somma dedotta in obbligazione è ammessa dalla Cassazione solo nel caso di risarcimento del danno; ora, io mi domando: che cosa è il trattamento di quiescenza o di liquidazione, che si fa al lavoratore se non un risarcimento del danno che egli ha subito a causa del licenziamento e della conseguente disoccupazione? O, nel caso di morte, risarcimento del danno che la famiglia riceve dalla cessazione dei proventi che prima conseguiva?

Se così è, sarebbe ingiusto che la somma spettante alla famiglia del lavoratore, in conseguenza della risoluzione del rapporto d'impiego, venisse calcolata sulla base del valore che la moneta aveva alla data della presunta morte; tanto più che, se

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

25ª RIUNIONE (3 maggio 1950)

i familiari avessero voluto beneficiare del loro diritto nel momento della presunta morte, non lo avrebbero potuto, non essendo ancora decorsi i termini richiesti per l'accertamento della morte presunta.

Al contrario, il familiare del morto accertato, come giustamente ha osservato il senatore Sinfioriani, ha potuto ottenere la immediata liquidazione al momento della morte, quando il valore della moneta non era ancora modificato.

Sarebbe quindi ingiusto che noi non corrispondessimo al familiare del disperso, di cui successivamente è stata accertata la presunta morte, una liquidazione equivalente economicamente a quella che avrebbe avuto al momento della morte.

Ritengo inoltre che non sia per nulla opportuno rinviare il disegno di legge all'esame della Commissione di giustizia; la Presidenza del Senato, infatti, ha deferito l'esame e l'approvazione del disegno di legge alla nostra Commissione proprio perchè si tratta di problemi attinenti il lavoro. Semmai, quindi, potremo rinviare il disegno di legge alla 2ª Commissione, solo dopo che avremo già preso la nostra decisione; ritengo pertanto che il nostro esame debba continuare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Palumbo ha presentato una proposta concreta, tendente alla nomina di una sottocommissione per l'esame degli emendamenti proposti dalla Commissione. A proposito di quanto ha affermato il senatore Bitossi, ritengo che spetterà alla sottocommissione di decidere se sia il caso di richiedere il parere della Commissione di giustizia.

**FARINA.** Penso che la nostra Commissione nel decidere su questo disegno di legge, possa introdurre principi giuridici nuovi; non è esatto, infatti, come taluno ha affermato, che i principi fondamentali del diritto non debbano essere mutati; se essi rimanessero sempre fermi, le leggi non potrebbero mai adeguarsi alle nuove esigenze.

**JANNUZZI, relatore.** La discussione ha chiarito con esattezza la situazione. Mi permetto di dissentire dal parere del Presidente, circa la necessità che il disegno di legge sia sottoposto all'esame della Commissione di giustizia o, quanto meno, sia richiesto il parere di questa Commissione. Circa la questione giuridica, credo che siamo tutti d'accordo nel proposito di non innovare al sistema del Codice, secondo il quale al posto della data di morte accertata o accertabile con assoluta esattezza,

può essere sostituita quella stabilità in una sentenza di dichiarazione di morte presunta, ovvero in un verbale di irreperibilità.

Noi dobbiamo stabilire invece con quali criteri economici debba essere fatta la liquidazione nel caso di indennizzo *una tantum*. Dico nel caso di indennizzo *una tantum*, perchè la questione non si propone nel caso in cui il trattamento di liquidazione abbia carattere continuativo. Nel caso della pensione, anzi, il farne risalire l'inizio ad un'epoca più remota è di vantaggio agli aventi diritto, offrendo loro la possibilità di conseguire anche degli arretrati; e poichè il criterio economico, secondo cui le pensioni si liquidano, è di solito adeguato alle necessità del momento, la discussione non può verte sul problema delle pensioni.

Bisogna invece stabilire quale sia il criterio economico da seguire, quando si tratti di indennizzo da erogarsi *una tantum*. Anche in questo caso può tuttavia accadere che la questione non si ponga: nell'ipotesi cioè che durante il periodo dell'assenza il datore di lavoro abbia già versato l'importo del trattamento di liquidazione. Se nel conteggio definitivo risulta che è stato versato alla famiglia un indennizzo superiore a quello a cui aveva diritto, il progetto già stabilisce che il di più non è ripetibile. Il problema si pone invece nel caso che la liquidazione sia ancora dovuta in tutto o in parte. In tal caso deve avere luogo con riferimento al valore della moneta di allora, ovvero con riferimento all'attuale valore? Il problema da un punto di vista di equità, presenta una particolare importanza: liquidare oggi diecimila lire per un rapporto di lavoro che è durato dieci o undici anni, dal 1930 al 1940-41, e liquidarlo quando le diecimila lire di allora corrispondono alle 500 mila lire attuali è cosa che lascia veramente perplessi. E noi non possiamo, a me pare, con tanta facilità superare il problema, fondandoci sul principio giuridico economico generale, secondo cui le obbligazioni contrattuali non sono rivalutabili. Sono d'accordo con l'onorevole Rubinacci che non si tratta qui di obbligazioni *ex delicto*. Mi dispiace, onorevole Grava, ma, secondo me, la giurisprudenza da lei ricordata, non ha alcun rilievo nel caso in esame: la Cassazione si riferiva infatti al risarcimento di danni in genere, purchè però i danni siano proiettati nel futuro. Nel caso nostro, invece, onorevole Bitossi, non siamo in tema di risarcimento di danni: siamo in tema di obli-

zioni contrattuali; il trattamento di quiescenza e di liquidazione fanno parte del trattamento economico dovuto al dipendente in base al rapporto di lavoro, e nulla hanno a che fare con il risarcimento dei danni.

Ora, sulla materia, si tratterebbe di innovare e di stabilire un criterio economico completamente nuovo, il quale finora, per lo meno così a me consta, non è stato accettato in altri campi della economia e del diritto.

Per questo motivo, poichè, secondo me, si tratta di attuare un principio di equità e di giustizia verso la classe lavoratrice, sarei del parere di accogliere la proposta della senatrice Palumbo, affinché una Sottocommissione esamini più a fondo il problema. Si vedrà così se gli inconvenienti di carattere generale, che risorgerebbero dall'affermazione di questo nuovo principio, ci debbano far desistere dal compiere un'opera di evidente interesse sociale.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il problema si pone anche nei confronti di molti altri rapporti; a mio avviso, quindi, sarebbe opportuno risolverlo organicamente per tutti i rapporti e non in un solo caso, mediante una disposizione di contenuto procedurale.

JANNUZZI, *relatore*. Onorevole Rubinacci, mi permetta di osservare che, innanzi tutto, i principi di carattere generale non possiamo porli noi in questa sede: al nostro esame, infatti, è stato sottoposto soltanto un disegno di legge di limitata portata.

In secondo luogo, poi, onorevole Rubinacci, a me pare che, anche se finalità preminente del disegno di legge è quella di risolvere proceduralmente la questione della dichiarazione di assenza, non dobbiamo dimenticare che, poichè il Codice non disciplina affatto la materia della risoluzione dei rapporti di lavoro in dipendenza della morte presunta o della dichiarazione di assenza, è tutta la materia che deve essere rinnovata.

Pertanto, se con una disposizione di carattere sostanziale e di contenuto equitativo, noi intendiamo risolvere la questione dell'indennizzo a cui ha diritto il lavoratore per effetto di una morte che, dichiarata dal 1941, in verità viene liquidata nelle sue conseguenze economiche nel 1946, senza alcuna colpa da parte di chi ha diritto alla liquida-

zione, mi pare opportuno un esame più approfondito, data l'importanza del problema.

Io, onorevole Rubinacci, so bene che il principio che vogliamo introdurre minaccia di sconvolgere gli altri principi economici vigenti, e mi rendo conto anche della difficoltà di determinare il criterio economico per la liquidazione.

A mio avviso, il diritto dell'operaio e dell'impiegato deve rapportarsi all'epoca della morte, e non al momento della dichiarazione di morte presunta, altrimenti noi, presupporremmo in vita un individuo che è già morto. Si tratta quindi di una questione economica di svalutazione e di rivalutazione monetaria.

Non so tuttavia, se, quando esamineremo la questione, potremo trovare una soluzione adeguata dato il pericolo di sconvolgere i principi generali e creare un precedente pericoloso per tutti i numerosissimi casi cui ha accennato il Sottosegretario di Stato Rubinacci.

Tuttavia, per dimostrare coscienza e responsabilità, prima di far passare con fretta e superficialità una disposizione di legge che ha un carattere di estrema importanza economica e sociale, mi associo alla richiesta della senatrice Palumbo perchè il Presidente metta ai voti la nomina di un sottocomitato per l'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Allora, prima ancora di porre in votazione l'emendamento Bitossi, debbo sottoporre al vostro voto la proposta della senatrice Palumbo, che naturalmente porta ad una sospensiva della discussione, salva la possibilità per la Commissione di esaminare poi l'emendamento proposto dal collega Bitossi e gli altri eventuali emendamenti che saranno presentati.

BITOSSÌ. Poichè sono sicuro che la sottocommissione che esaminerà il disegno di legge cercherà di risolvere questa questione di giustizia, dichiaro di ritirare l'emendamento e di approvare la proposta della senatrice Palumbo, augurandomi però che la sottocommissione compia celermente i suoi lavori e pregando il Presidente di convocarla il più rapidamente possibile.

PRESIDENTE. La sottocommissione, secondo il mio parere, dovrebbe essere composta di cinque membri, che, a mio avviso, potrebbero essere i senatori Pezzini, Jannuzzi, Palumbo, Sinfioriani e D'Incà. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Aumento degli assegni familiari per i figli nella gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi e nella gestione assegni familiari dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani » (N. 952).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Aumento degli assegni familiari per i figli nella gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi e nella gestione assegni familiari dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, *relatore*. Onorevoli colleghi, come voi ricorderete, in occasione dell'approvazione dell'aumento degli assegni familiari a favore dei figli dei dipendenti dell'industria, il senatore Rubinacci, che allora sedeva sui nostri stessi banchi, presentò un ordine del giorno in cui si proponeva che il medesimo beneficio fosse esteso anche al settore del commercio ed ai giornalisti.

Il disegno di legge, presentato in data 28 marzo 1950, è immediatamente giunto all'esame della nostra Commissione. In esso si propone che gli assegni familiari di caro-vita previsti nella gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, siano maggiorati di lire venti giornaliera per ciascun figlio di operaio o impiegato. Il chè significa che gli assegni vengono elevati da 75 a 95 lire giornaliera per i figli degli operai e da 79 a 99 lire giornaliera per i figli degli impiegati.

La stessa disposizione si estende anche ai figli dei giornalisti professionisti, aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

Quanto alla copertura dell'onere finanziario, viene stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 1950 — data dalla quale decorre l'aumento — la misura dei relativi contributi è maggiorata del 2,30 per cento.

Viene inoltre stabilito nel disegno di legge che nulla è innovato rispetto alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, numero 861, relativa alla delega al Presidente della Repubblica del potere di stabilire volta per volta quale è la misura dei contributi in rapporto agli aumenti.

Vi chiedo quindi di approvare senz'altro il disegno di legge in esame.

Prima di concludere, però, vorrei aggiungere qualche parola di carattere strettamente personale.

Io sento profondamente — e voi lo avete potuto constatare l'altro giorno in occasione dello svolgimento di una mia interrogazione in Assemblea — la necessità che i disegni di legge non contengano troppi richiami e troppi riferimenti ad altri disegni di legge; altrimenti, come dissi in Assemblea, diventano una specie di cifrario incomprensibile.

A mio avviso, quindi, sarebbe meglio che l'articolo 2, invece di dire: « la maggiorazione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 novembre 1949, n. 861, si applica anche agli assegni familiari per i figli dei giornalisti professionisti, ecc. », dicesse: « la maggiorazione prevista dall'articolo che precede... ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. C'è però una spiegazione di questo richiamo: mentre l'articolo 1 stabilisce per i dipendenti del commercio la decorrenza degli aumenti dal 1° gennaio 1950, per i giornalisti, trattandosi di una categoria che non fa parte di nessun settore, si è introdotta una disposizione la quale ha un effetto, diciamo così, interpretativo, per cui si estende anche a loro il trattamento della legge 22 novembre 1949; il che fa sì che essi avranno diritto a questa maggiorazione dalla data di applicazione della legge del 22 novembre 1949, a differenza di quanto avviene per il settore del commercio che è regolato dall'articolo 1.

Questo è il preciso significato del richiamo di cui all'articolo 2: che cioè, per gli assegni familiari ai giornalisti, la decorrenza è quella stabilita nella legge del 22 novembre 1949.

Pertanto è solo per questa ragione che io mi permetterei di insistere perchè fosse conservata l'attuale dizione dell'articolo 2.

JANNUZZI, *relatore*. Io avevo perfettamente compreso che il richiamo fosse diretto a riallacciare questa disposizione di legge ad un legge precedente.

Mi consenta però di dire l'onorevole Rubinacci che la sua è la solita risposta che dà sempre il Governo quando ci si lamenta degli eccessivi richiami ad altre disposizioni legislative.

La disposizione in questione si sarebbe potuta modificare in questo senso: « La maggiorazione di lire venti giornaliera per ogni figlio di operaio o impiegato prevista dall'articolo 1 si applica

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

25ª RIUNIONE (3 maggio 1950)

anche agli assegni familiari per i figli dei giornalisti professionisti, aventi rapporto di impiego con imprese editoriali, con effetto dal primo agosto 1949 ». In tal maniera, pur mantenendo il richiamo, si rende più chiara la dizione, ripetendo il contenuto della disposizione. Chi consulta una legge, deve essere infatti in condizioni di comprenderla, senza bisogno di andare a consultarne altre.

Per questa volta però rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e all'approvazione dei singoli articoli, di cui do lettura :

## Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1950, la misura degli assegni familiari di carovita prevista per la gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi è maggiorata di lire 20 giornaliera per ciascun figlio di operaio o impiegato.

Con la stessa decorrenza, la misura dei relativi contributi è maggiorata del 2,30 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione assoggettabile a contributo.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(È approvato).

## Art. 2.

La maggiorazione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 novembre 1949, n. 861, si applica anche agli assegni familiari per i figli dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

(È approvato).

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pregherei il relatore di proporre, per il disegno di legge un titolo formalmente più corretto dell'attuale.

JANNUZZI, *relatore*. Propongo il seguente titolo :

« Aumento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti e per i figli dei giornalisti professionisti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.